

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1981

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche al sistema penale » (1280-B), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri, Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 565, 570, 573 e <i>passim</i>
AGRIMI (DC) . . . . .	571
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	570, 604
GOZZINI (Sin. Ind.) . . . . .	573
IANNARONE (PCI) . . . . .	570
JANNELLI (PSI) . . . . .	572
LOMBARDI (DC), sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	566
ROSI (DC) . . . . .	572
VALIANTE (DC), relatore alla Commissione . . . . .	569

*I lavori hanno inizio alle ore 11,05.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema penale » (1280-B), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale », d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 28 ottobre. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, debbo dire subito, ripetendo, peraltro, le dichiarazioni già fatte, che il Governo annette grande importanza alla possibilità che l'iter del disegno di legge in esame si concluda in questo ramo del Parlamento, corrispondendosi così alle vaste aspettative che il mondo della giustizia manifesta nei confronti di questo provvedimento ed alla attesa, ripetuta in ogni sede, anche la più autorevole, perchè divenga rapidamente legge dello Stato.

Ci si rende conto, ovviamente, che un provvedimento di così largo respiro e di tanto impegno, anche dottrinario e scientifico, merita doverosi approfondimenti; e non può dirsi che le Camere non vi abbiano dedicato tutta la necessaria attenzione.

Certamente anche in questa lettura i problemi non mancano e la suggestione a proporre ulteriori miglioramenti delle norme sulle quali permangono diversità di opinioni si comprende.

Ma una valutazione complessiva dell'intenso lavoro compiuto, delle scelte operate e dei problemi che residuano induce a ritenere che sussistano valide ragioni per concludere il cammino e per ritenere compatibili le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati con i principi che costituiscono il quadro di riferimento della normativa in esame.

In particolare, per quanto riguarda i rilievi mossi alla nuova formulazione dell'articolo 2, in tema di incapacità di intendere e di volere, bisogna osservare che il riferimento ai criteri del codice penale per l'accertamento della capacità di intendere e di volere, contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, deve ritenersi estremamente opportuno, in quanto idoneo a fornire all'autorità amministrativa, in sede di applicazione della sanzione, e al giudice in sede di opposizione, un'indicazione di massima circa l'accertamento della capacità, attraverso il richiamo delle cause di esclusione dell'imputabilità previste nel codice penale.

In mancanza di una tale previsione sarebbe l'interprete a dover decidere se debba

farsi riferimento alla disciplina civilistica o a quella penalistica della capacità di intendere e di volere.

È vero, peraltro, che l'importanza del richiamo ai criteri penalistici diminuisce di molto per effetto dell'esplicita previsione della non assoggettabilità alla sanzione amministrativa di chi al momento del fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

È, infatti, la disciplina della minore età a differenziare più nettamente la normativa civilistica e quella penalistica in tema di capacità di intendere e di volere.

Nè appaiono fondate le preoccupazioni manifestate circa i dubbi interpretativi che deriverebbero dall'« o » alternativo: l'interpretazione corretta, infatti, è che se si ha la capacità di intendere e di volere si risponde solo dopo i diciotto anni; se non la si ha, non si risponde neanche dopo.

Anche per quanto riguarda la reintroduzione all'articolo 7 del principio della intrasmissibilità agli eredi della obbligazione relativa al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, va ricordato che si tratta di un principio già contenuto nei precedenti provvedimenti di depenalizzazione e pienamente coerente con il carattere « punitivo » e « non risarcitorio » della sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel momento in cui ci si orienta opportunamente verso un modello di illecito amministrativo di matrice « penalistica » modificando in maniera consequenziale disposizioni, come quelle relative al concorso di persone nell'illecito e alla commisurazione della sanzione, che apparivano impostate su modelli differenti, sembrerebbe contraddittorio che si abbandonasse il principio della intrasmissibilità agli eredi della sanzione pecuniaria amministrativa.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 9, che prevede l'applicazione degli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, al posto delle disposizioni contenute in leggi speciali poi depenalizzate, i rilievi del relatore vanno certamente condivisi perchè questa disposizione comporta la non applicazione di leggi speciali successive alla legge n. 283 del 1962 senza tener conto delle ragioni che hanno

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

spinto il legislatore a dettare tale disciplina speciale ed anche perchè si avrà così l'applicazione di una sanzione detentiva al posto della sanzione pecuniaria penale che finora è irrogata — e alla quale poteva applicarsi l'istituto dell'oblazione — provocando così un aggravamento del carico di lavoro degli uffici giudiziari, in contrasto con i dichiarati obiettivi del provvedimento legislativo in discussione.

Tuttavia, la fondatezza dei motivi non sembra un motivo sufficiente per provocare il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento per un'ulteriore lettura.

Eguale considerazione va fatta per quanto riguarda la modifica apportata dalla Camera all'ultimo comma dell'articolo 13, con la quale si prevede che la polizia giudiziaria possa procedere a perquisizioni, in luoghi diversi dalla privata dimora, per l'accertamento delle violazioni amministrative. L'accoglimento, infatti, delle obiezioni mosse proprio dal relatore del Senato al precedente testo della Camera ha ridotto in modo notevole la portata della primitiva disposizione, salvaguardando l'esigenza che la depenalizzazione di certi illeciti non conduca ad una maggiore difficoltà del loro accertamento.

Così come per le perplessità manifestate in ordine agli articoli 40 e 41, perchè il principio secondo il quale le nuove disposizioni in tema di sanzioni amministrative non si applicano quando debba dichiararsi non doversi procedere per essere il reato estinto è stato solo spostato dall'articolo 40 all'articolo 41. E d'altra parte, la collocazione dell'articolo 41 all'interno della sezione IV del capo I appare estremamente opportuna, in quanto tale disposizione prevede delle disposizioni processuali transitorie.

Sulla questione relativa alla soppressione da parte della Camera dei deputati dell'articolo 45 del testo del Senato che modificava la disciplina della semidetenzione e della libertà controllata prevedendo che tali sanzioni « comportano l'obbligo di svolgere il proprio lavoro professionale o di frequentare i propri corsi di studio, ovvero di compiere il lavoro sostitutivo previsto dall'articolo 96, per almeno cinque giorni la setti-

mana » (primo comma) e che « in ogni caso, almeno un giorno di lavoro sostitutivo deve essere compiuto ogni settimana » (secondo comma), si ricorda che il Governo aveva espresso perplessità, in quanto l'impiego del lavoro sostitutivo in un ambito di applicazione assai più ampio di quanto non fosse originariamente previsto avrebbe prevedibilmente dato luogo a difficoltà esecutive non indifferenti, mentre la configurazione di una forma di lavoro obbligatorio (tale era appunto la rubrica dell'articolo 45) sembrava contrastare con l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e poneva qualche problema in relazione alle convenzioni concluse in sede OIL (ad esempio la convenzione n. 29 del 1930 relativa alla soppressione del « lavoro forzato »).

Per quanto attiene all'articolo 54, che limita l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di competenza del pretore, va osservato che è opportuna la previsione di un limite alla sostituzione riguardante la pena edittale, onde circoscrivere i poteri discrezionali del giudice in questa materia.

L'eliminazione di tale limite, infatti, consentirebbe al giudice di sostituire la pena detentiva con le sanzioni sostitutive anche in ipotesi in cui il legislatore ha previsto una pena edittale assai elevata, semprechè la pena in concreto erogata rientri nei limiti di cui all'articolo 53 (sei mesi). Così per il furto pluriaggravato ai sensi dell'articolo 625 (da tre a dieci anni) il giudice, ritenendo prevalenti o equivalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti, potrebbe applicare una pena detentiva di durata inferiore ad un mese e sostituirla con una pena pecuniaria. Si tratterebbe, quindi, di una sfera di discrezionalità eccessiva.

Ma non può condividersi la formulazione dell'articolo 54 che fa riferimento, per l'individuazione di tale limite, alla competenza del pretore.

Se la Commissione decidesse di rinviare il provvedimento all'altra Camera, il Governo si riserverebbe di proporre una diversa formulazione dell'articolo 54.

Sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 77, mentre si condive la reintroduzione della disposizione

secondo la quale « la sentenza produce i soli effetti previsti nella presente sezione », non sembra opportuno, invece, che si preveda l'estinzione del reato a seguito della pronuncia della sentenza ai sensi dell'articolo in esame. La sentenza prevista da tali articoli è pur sempre una sentenza di condanna che scaturisce da un giudizio di responsabilità dell'imputato, per cui non sembra appropriato che alla sentenza si accompagni la dichiarazione di estinzione del reato.

Per quanto riguarda l'esclusione della possibilità di applicare la semidetenzione, giustamente la Camera ha modificato il testo dell'articolo 77, perchè la possibilità che il giudice applicasse la semidetenzione avrebbe avuto efficacia dissuasiva nel richiedere l'irrogazione della sanzione sostitutiva con questa procedura abbreviata. Si sarebbe, quindi, ridotta di fatto l'area di operatività dell'istituto.

Per quanto riguarda, inoltre, la posizione dei danneggiati in relazione al disposto dell'ultimo comma, si osserva che, mentre è opportuno prevedere per l'imputato un incentivo alla richiesta di applicazione immediata della sanzione, non sussiste il pericolo di pregiudizio per le parti offese alle quali non è preclusa l'azione risarcitoria in sede civile, anche se in base al principio dell'articolo 77, ultimo comma, la sentenza penale non fa stato nel processo civile.

In merito alla reintroduzione, all'articolo 92, della perseguibilità d'ufficio delle lesioni colpose conseguenti ad infortuni sul lavoro, si ricorda che l'articolo 83 del testo del Senato (che prevedeva la perseguibilità a querela delle lesioni colpose anche in tale ipotesi) aveva suscitato vivaci critiche da parte di numerosi magistrati e di alcuni sindacati dei lavoratori che avevano fatto pervenire anche al Ministero di grazia e giustizia motivati documenti di protesta.

In effetti, come si osserva nella relazione al disegno di legge n. 1799 presentato dal Governo nel 1977, con riferimento all'articolo corrispondente, non sembra opportuno « lasciare ad una persona che, come il lavoratore, può trovarsi in una posizione di inferiorità, l'iniziativa necessaria per mettere in moto il processo ».

D'altro canto, un trattamento differenziato di tali reati colposi rispetto ad altri puniti nello stesso modo, come quelli collegati alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, non appare discriminatorio perchè fondato su valide giustificazioni.

Va ricordato a questo proposito che il legislatore, nel provvedimento di amnistia del 1978, ha escluso l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro. Ed è significativo che, con sentenza 22 aprile 1980, n. 59, la Corte costituzionale abbia ritenuto non irragionevole una simile scelta: sia perchè ha considerato che « la rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi può costituire ragionevole motivo di discriminazione », sia perchè non ha « ignorato che la condotta del datore di lavoro, il quale non abbia osservato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere determinata, secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza di quella del soggetto che abbia contravenuto alle norme sulla circolazione stradale, onde la possibilità che il legislatore disponga con maggior rigore nel primo dei casi considerati ».

Perciò, la modifica apportata su questo punto dalla Camera dei deputati appare opportuna.

I rilievi critici formulati in ordine al nuovo testo dell'articolo 111 non appaiono rilevanti.

Come si era già osservato in precedenza, non sembra possibile applicare le disposizioni in tema di conversione della pena pecuniaria ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, come era previsto nell'articolo 102 del testo del Senato. Tali disposizioni sono peggiorative del regime sanzionatorio dei reati puniti con la multa e l'ammenda rispetto al regime sanzionatorio successivo alla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della conversione. Di conseguenza, non possono avere applicazione retroattiva.

Infine, la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 124, primo comma, là dove si prevede che il giudice, durante l'istruzione, possa disporre provvisoriamente l'applicazione di una pena accessoria non solo « quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie », come era previsto dall'articolo 115 del testo del Senato, ma anche quando « sia necessario impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze », è da condividersi. Infatti l'applicazione provvisoria di pene accessorie non può non essere legata anche ad altre esigenze che possano venire in considerazione, oltre quelle istruttorie.

Il Governo ringrazia ancora una volta il relatore, senatore Valiante, per il rilevante contributo dato al dibattito su questo importante provvedimento, che raccomanda vivamente alla Commissione perchè sia definitivamente approvato.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, io non approfitto della circostanza di parlare dopo il Governo, perchè a termini di regolamento avrei dovuto parlare prima; perciò, non polemizzo con il Governo. Mi limito a dire che l'intervento del sottosegretario Lombardi a mio avviso costituisce semplicemente un tentativo di convincere la Commissione, ed eventualmente il relatore, che le modifiche apportate dalla Camera — siano o non siano fondate — vanno approvate per esigenze di celerità. Ed io non ho niente da dire in relazione a questa posizione.

Voglio soltanto sottolineare come il disegno di legge al nostro esame sia un importantissimo provvedimento legislativo. Probabilmente, sarà l'unico che potremo fare per molto tempo, vista anche l'esperienza negativa dei tentativi operati nel passato. Sono ben diciassette anni che abbiamo cominciato a discutere del nuovo codice di procedura penale! Il Parlamento ha approvato anche una legge-delega; le Commissioni hanno anche steso un progetto; ma purtroppo il codice di procedura penale è lungi dal vedere la luce!

Sul piano penale e su quello processuale-penale siamo stati costretti ad adottare,

qualche volta tra polemiche, provvedimenti urgenti per far fronte alle necessità più contingenti derivanti dall'aumento della criminalità e dall'intensificarsi dell'azione del terrorismo. Ma questo è il primo provvedimento organico di lunga portata, generalmente bene accolto dalla dottrina, dalla magistratura, dall'avvocatura. Quindi, bene ha fatto la Commissione giustizia del Senato nei mesi di aprile-maggio non solo a tentare una maggiore razionalizzazione delle disposizioni, ma anche, e soprattutto, ad estenderne la portata. Oggi, per la preoccupazione che ci deriva dalla esigenza di un ulteriore esame da parte dei colleghi della Camera, limitiamo enormemente il contenuto, la portata, l'importanza del provvedimento, e per giunta variamo un provvedimento che, per ammissione generale, contiene delle disposizioni non chiare, o comunque meritevoli di essere migliorate. Proprio questa considerazione mi aveva spinto a chiedere se un rinvio, con modeste modifiche, del provvedimento alla Camera avrebbe creato tali difficoltà da renderne problematico il varo in breve termine.

Posso dire alla Commissione che finora ho avuto risposte dalla Camera dei deputati, ma soltanto parziali; nel senso che ho trovato una conveniente disponibilità al riesame da parte del Gruppo democristiano ed una non ostilità preconcepita da parte di altri gruppi, anche se la risposta definitiva è da attendersi eventualmente anche in giornata.

Non posso che esprimere la mia delusione non solo per le limitazioni che verrebbero apportate al provvedimento, ove dovessimo vararlo così come ci è arrivato dalla Camera, ma anche perchè alcune norme non sono chiare. Se la decisione della Commissione è quella di andare avanti per l'esigenza di celerità e per la preoccupazione che la Camera non potrebbe essere in grado, come è stato detto la scorsa settimana, di rivedere tempestivamente le modifiche che noi potremmo apportare, io non ho difficoltà a non presentare emendamenti; il provvedimento passerebbe così senza l'adesione del relatore, che soltanto per riguardo alla Commissione non chiede di essere

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN (4 novembre 1981)

dispensato dall'incarico. Però il relatore sottolinea sin da ora la sua delusione per una conclusione così imprevista di questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Penso di interpretare i sentimenti dell'intera Commissione, senatore Valiante, nel rivolgerle il più vivo ringraziamento per quello che lei ha fatto e, soprattutto, per quello che oggi ha detto. Faccio queste considerazioni in relazione all'evidente sacrificio morale che le viene imposto. Io la ringrazio per questo gesto che non può non essere apprezzato da tutti, e nel dirle questo ritengo di interpretare la volontà di tutti i componenti la Commissione.

**FILETTI.** Nel mio intervento, in sede di discussione generale, avevo espresso la mia adesione alle considerazioni formulate dal relatore in ordine alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Oggi il Governo ha tentato di giustificare tali modifiche sotto il riflesso dell'urgenza di portare a compimento il lavoro legislativo che ha occupato le due Camere per lungo tempo.

Ritengo però, posto che si tratti di una vera e propria riforma, qual è quella relativa alle modifiche al sistema penale, che la frettezza o l'urgenza possano essere gravemente nocive. Pertanto, mi limito ad annunciare l'astensione del mio Gruppo, perchè, se da una parte ritengo opportuno e necessario procedere alle modifiche al sistema penale, così come suggerito nel complesso dal testo legislativo, dall'altra mi sembra che nel testo stesso vi siano delle notevoli carenze.

Ove il testo sia definitivamente approvato in questa sede, io auspico che al più presto possano essere apportate delle innovazioni, delle norme di interpretazione autentica, tali da correggere gli errori di cui è pervaso il testo stesso. Non sottolineerò le deficienze che sono state riscontrate, perchè non farei che ripetere quanto ho già detto in precedenza. Debbo però sottolineare che le giustificazioni addotte dal Governo, sia pure enucleate dal sistema della

urgenza e della necessità, non trovano consenziente il mio Gruppo. Lo stesso Governo, soprattutto per quanto riguarda le osservazioni fatte agli ultimi articoli che abbiamo esaminato, ha quasi suggerito la remissione degli atti all'altro ramo del Parlamento; ma poi ha concluso auspicando l'ultimazione dei lavori.

Non ho altro da aggiungere; a nome del mio Gruppo confermo il voto di astensione.

**IANNARONE.** A nostro avviso, nel rapporto tra l'esigenza, di natura politica, di una rapida approvazione, e quella di perfezionamento del testo pervenutoci dalla Camera, prevale la prima. Tutti conosciamo la situazione: è stata più volte illustrata per cui sarebbe inutile riesaminarla. Chiedo soltanto se il testo, come ci è pervenuto dalla Camera, sia operativo, cioè praticabile nella realtà giudiziaria del nostro Paese.

Non nascondo la fondatezza delle perplessità avanzate dal collega Valiante. Ritengo che tutto sommato vi sia una esigenza di miglioramento del testo, ma che si possa ritenere lo stesso aderente alla realtà giudiziaria del nostro Paese e quindi praticabile anche con le inesattezze presenti. In altri termini, stiamo instaurando una politica criminale del tutto nuova, ed è inevitabile che si cominci a lanciare segnali e che questi a volte non rispondano ai principi di correttezza della formulazione. Ripeto, signor Presidente, che penso che tutto questo sia subordinato a quella che è una esigenza di rapidità.

Circa l'articolo 54, che costituisce forse il punto più importante di tutta la discussione, vorrei dire che non sono d'accordo con un'interpretazione estensiva che prescindendo dalla lettera della formulazione. Nella disposizione si afferma chiaramente che la sostituzione delle pene va fatta per reati di competenza del pretore; vorrei capire cosa realmente resterebbe fuori, se veramente questa enunciazione limita in maniera totale il contenuto e la portata dell'intero disegno di legge. In effetti, si tratta soprattutto di vedere quelle che sono le irrogazioni di pene che vanno da sei mesi a tre mesi, a un mese, secondo la norma che prevede la so-

stituzione delle pene. A questo punto, l'esclusione dei reati di competenza del tribunale risponde forse ad esigenze di repressione di alcuni comportamenti: per esempio, gli interessi privati in atti di ufficio, la violenza e minaccia contro pubblico ufficiale. Il tribunale per questi reati potrebbe dare pene che sono passibili di sostituzione. Da un punto di vista di politica criminale, vi sono altri esempi; io mi sono riferito ai reati contro la pubblica amministrazione perchè penso che nei confronti di questi vi sia una esigenza di repressione che è reale. Anche in materia di favoreggiamento personale e di omicidio colposo vi sono esclusioni.

Il limite apportato con l'innovazione operata dalla Camera dei deputati non pregiudica però la portata dell'intero provvedimento che risponde ad esigenze sentite dalla collettività. Questo risultato è pienamente raggiunto, per cui un nuovo rinvio all'altro ramo del Parlamento sacrificerebbe interessi preminenti rispetto a quelli che si vogliono tutelare con una migliore formulazione. Vi sono esigenze di codificazione ma le codificazioni perfette, brevi, sono passate di moda; in altri termini queste ultime sono possibili in società statiche; ma quando una società è dinamica e si trasforma giorno per giorno, si deve anche accettare qualche imperfezione soprattutto se questa non pregiudica il contenuto ed i limiti del disegno di legge.

A nome del mio Gruppo, chiedo che il disegno di legge venga approvato definitivamente per concedere un nuovo strumento giuridico agli organi della giustizia, per poter andare avanti e raggiungere i fini che il provvedimento si propone.

A G R I M I . Signor Presidente, intendo riferirmi alla dichiarazione esemplare fatta dal relatore questa mattina. Abbiamo avuto ancora una volta l'occasione di ammirare il suo modo di presentare il problema dopo aver ammirato in particolare la diligenza con la quale aveva predisposto nella precedente discussione le correzioni più opportune per questo disegno di legge affinché diventasse un po' più praticabile. Mi pare che, così come è stato modificato dal-

l'altro ramo del Parlamento, diventi meno praticabile. Tutto questo deve giocare nel giudizio che do, e che è nettamente politico: ci possono essere e ci sono circostanze nelle quali le ragioni politiche sono prevalenti, gravi, nel Paese e nel funzionamento dei due rami del Parlamento. Il problema in discussione è infatti proprio la discrasia che si verifica nel funzionamento del Parlamento.

È chiaro, signor Presidente, signor Sottosegretario, che il mio voto sarà conforme a quello che il Gruppo cui ho l'onore di appartenere deciderà; questo risolve per me il problema politico. Non risolve il problema giuridico, al quale rispondo come componente della Commissione giustizia del Senato di fronte ai cittadini che si lamentano per il modo in cui legiferiamo; è un'altra lamentela da aggiungere alle molte che abbiamo accumulato in questi ultimi anni. È un disegno di legge che non corrisponde ai fini semplici per i quali era stato ideato; la parola « depenalizzazione » è più espressiva di quanto non lo sia il provvedimento in esame. Si doveva ridurre il testo alla norma fondamentale contenuta nell'articolo 28: non costituiscono reato e sono soggetti a<sup>1</sup> la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni per le quali è prevista la pena della multa o dell'ammenda; il resto doveva consistere in articoli di commento, di integrazione pratica, non di aggiunta di altri argomenti a questo tema che era già fondamentale. Dissi nel corso della prima discussione che se fosse rimasto il testo così come era, con un articolo 28 che depenalizzava ed un articolo successivo che escludeva dalla depenalizzazione quasi tutto, questo modo di procedere poteva essere considerato un modo per prendersi in giro. Dissi un po' avventatamente, nel senso che oggi mi rimetto al parere del Gruppo poichè ritengo le ragioni politiche prevalenti, che se fosse rimasto un testo che da un lato depenalizzava e dall'altro ripenalizzava, avrei votato contro.

Così come è stato modificato, il provvedimento presenta problemi seri. Come si farà a vedere se si applica il concetto penalistico o civilistico? Lo abbiamo già deciso

quando abbiamo detto che invece del codice penale si dovrebbe applicare una sanzione amministrativa: quindi, la responsabilità deve essere o civile o amministrativa, non penale. Richiederebbe molto tempo elencare le cose inutili di cui si è caricato il provvedimento. Doveva essere semplice: avrebbe in questo caso agevolato il corso dei lavori della giustizia, avrebbe alleggerito gli uffici giudiziari e sarebbe parso all'opinione pubblica semplice così come la Repubblica desidera che sia; in sostanza, si doveva dire che non sono più reati le violazioni per cui è stabilita la multa o l'ammenda. Purtroppo, gli articoli del provvedimento dicono che sono reati lo stesso per una via o per l'altra, con una serie di complicazioni che hanno trasformato quella che doveva essere una norma semplice in una specie di appendice al codice penale, con l'aggiunta che il Governo ha fatto intravedere la possibilità di disegni di legge successivi per correggere i guai che con il provvedimento in discussione stiamo ulteriormente creando. Il mio giudizio, pertanto, è che il disegno di legge complicherà il funzionamento dell'amministrazione della giustizia e aggraverà il lavoro degli uffici giudiziari con una serie di opposizioni complicatissime a risolversi; quindi, non risponde alle finalità per le quali è nato.

Auspico, signor Presidente, che gli uffici del Ministero si applichino al fine di rendere le leggi più funzionali e aderenti allo spirito originario e non si adoperino indirettamente a renderle complicate. Questo vale anche per quanto dovremo decidere circa l'indulto e l'amnistia, che dovranno essere semplici se vogliamo che siano funzionali.

Mi rimetto, onorevole Sottosegretario, alle decisioni del mio Gruppo perchè si tratta di una questione di opportunità politica sulla quale non indugio; ci troviamo ancora in una situazione in cui per fortuna il problema politico deve essere risolto non dal pensiero del singolo ma dalle forze politiche operanti nel Paese, con il limite però che queste forze devono rendersi più interpreti delle esigenze reali della società. Siccome questo limite non è stato oltrepassato,

dichiaro che il mio voto si conformerà a quello del Gruppo cui appartengo.

**R O S I .** Signor Presidente, abbiamo ascoltato il Governo e poi il relatore, dell'argomento abbiamo discusso per settimane ed io sono convinto che ognuno di noi pensi che le osservazioni del senatore Valiante sono tecnicamente perfette. Credo che non si possa deviare da quello che il relatore pensa. C'è una ragione politica per cui dobbiamo arrivare oggi all'approvazione di questo provvedimento: inchiniamoci davanti alla ragione politica. Ringrazio, a nome del mio Gruppo, il senatore Valiante non soltanto per l'opera svolta durante il precedente dibattito ma anche per il sacrificio che è stato costretto a fare sull'altare della politica

**J A N N E L L I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per confermare il voto favorevole del mio Gruppo. Le riflessioni del senatore Valiante certamente sono molto approfondite ed hanno dato la possibilità a ciascuno di noi di valutare meglio questo provvedimento. Alcune considerazioni del senatore Valiante sono esatte, per cui ci sarebbe stata forse la necessità di presentare alcuni emendamenti correttivi. Il sottosegretario Lombardi ha fugato in gran parte le nostre preoccupazioni; alcune però restano, e non sarebbe leale non ammettere che vi sono riflessioni del senatore Valiante che ci hanno colpito. Riteniamo però che questo provvedimento, il quale giace da lungo tempo presso il Parlamento, debba vedere finalmente la luce, soprattutto perchè stiamo per varare un disegno di legge con cui dobbiamo dare un segno di rinnovamento; altrimenti, i provvedimenti di clemenza mal si giustificherebbero e non avrebbero nessuna motivazione, nè politica nè giuridica. Invece, dobbiamo avviarcì verso la creazione di una situazione di governabilità degli uffici giudiziari e credo che questo sia un primo passo.

Ringraziamo il senatore Valiante soprattutto per le dichiarazioni rese questa mattina, che sono molto responsabili e danno la misura dell'uomo e del politico. Con questa



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RLSOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

osservazione termino il mio intervento e ringrazio il Presidente ed il rappresentante del Governo.

**G O Z Z I N I .** Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. Desidero associarmi con viva e profonda sincerità al ringraziamento al senatore Valiante espresso dai colleghi. È un ringraziamento non soltanto per le indiscutibili capacità tecniche con le quali egli ha condotto la sua funzione di relatore, ma anche per l'altezza morale dimostrata in relazione al fatto che egli non si oppone al varo della legge, nonostante la delusione sui contenuti di carattere tecnico. Delusione condivisa da gran parte di noi, e che deriva non da una stretta politica nella quale ci troviamo, ma probabilmente soltanto da un modo di fare le leggi, da un modo di funzionare del Parlamento. Non ho bisogno di rilevare che parliamo di fretta per il varo di un provvedimento di questo genere, ma in realtà è una fretta che esiste da ben quattro anni.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

*(Capacità di intendere e di volere)*

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del-

l'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 5, corrispondente al primo comma dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, rispetto al quale l'unica modifica introdotta, a parte la diversa collocazione della norma, che diventa articolo a sè, riguarda la nuova rubrica. Ne do lettura:

Art. 5.

*(Concorso di persone)*

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 6, corrispondente ai rimanenti commi dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, rispetto al quale è stata introdotta una modifica all'ultimo comma:

Art. 6.

*(Solidarietà)*

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 7, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 7.

*(Non trasmissibilità dell'obbligazione)*

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 8, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 8.

*(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 9, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 9.

*(Principio di specialità)*

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.

**È approvato.**

Gli articoli 10, 11 e 12, corrispondenti agli articoli 6, 7 e 8 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## SEZIONE II

## APPLICAZIONE

## Art. 13.

*(Atti di accertamento)*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo com-

ma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 14.

*(Contestazione e notificazione)*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funziona-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOLONTO STEN. (4 novembre 1981)

rio dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Il primo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo, il quarto, il quinto e il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni accolte.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 15.

*(Accertamenti mediante analisi di campioni)*

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 15 con le modificazioni accolte.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

*(Pagamento in misura ridotta)*

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole,

2ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

al doppio del minimo della sanzione editale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il terzo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

*(Obbligo del rapporto)*

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nel-

la cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centotanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Metto ai voti il primo, il sesto e l'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 17 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

*(Ordinanza-ingiunzione)*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella

ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Metto ai voti il primo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il secondo, il terzo, il quinto e il sesto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 18 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

*(Sequestro)*

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro

questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 19 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 20.

*(Sanzioni amministrative accessorie)*

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il prov-

vedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il terzo, il quarto e il quinto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 20 con le modificazioni accolte.

**E approvato.**

Gli articoli 21 e 22, corrispondenti agli articoli 17 e 18 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 23.

*(Giudizio di opposizione)*

Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione del-

la sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

I rimanenti commi non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 23 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 24.

*(Connessione obiettiva con un reato)*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche senza che si sia proce-



duto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 24 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

Gli articoli 25 e 26, corrispondenti agli articoli 21 e 22 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 27 corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 27.

##### (Esecuzione forzata)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Metto ai voti il primo, il quinto e il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il secondo, il terzo, il quarto e il settimo comma non sono stati modificati.

2ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Metto ai voti l'articolo 27 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

L'articolo 28, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

*(Devoluzione dei proventi)*

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Il primo, il secondo e il quarto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 29 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

*(Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale)*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il primo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 30 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

*(Provvedimenti dell'autorità regionale)*

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione am-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RLSOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

ministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 31 con la modificazione accolta

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

### SEZIONE III

#### DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

#### Art. 32.

*(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 32 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

L'articolo 33, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 34.

*(Esclusione della depenalizzazione)*

La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

La Camera dei deputati ha modificato l'alinea introduttivo, la lettera a) e la lettera m).

Metto ai voti l'articolo 34 nel suo insieme con le modifiche anzidette.

#### **È approvato.**

Do lettura dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### **Art. 35.**

##### *(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti

2ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti il terzo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, corrispondenti al terzo e al quarto comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il sesto comma, corrispondente al quinto comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti il settimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

L'ottavo comma, corrispondente al sesto comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti il nono comma, corrispondente al settimo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 35 con le modificazioni accolte.

**E approvato.**

L'articolo 36, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Se-

nato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 37.

*(Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie)*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente comma non si applichi perchè il fatto costituisce un più grave reato.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo 35.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

*(Entità della somma dovuta)*

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 38 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 39.

*(Violazioni finanziarie)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite con la sola ammenda.

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.

In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 27, penultimo comma, 29 e 38, primo comma.

Metto ai voti il primo, il secondo e il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il terzo, il quarto e il quinto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 39 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

2ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Do lettura dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## SEZIONE IV

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 40.

*(Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)*

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato che, con alcune modifiche alla rubrica e ai commi primo e terzo, è stato dalla Camera dei deputati trasferito dalla Sezione III alla Sezione IV.

## Art. 41.

*(Norme processuali transitorie)*

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applica-

bili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.

Metto ai voti l'articolo 41 nel testo modificato e con la nuova collocazione.

**È approvato.**

Gli articoli 42 e 43, corrispondenti agli articoli 38 e 39 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 44, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## CAPO II

AGGRAVAMENTO DI PENE  
E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

## Art. 44.

*(Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)*

L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 633 - *(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere)*. — Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO SEN. (4 novembre 1981)

Metto ai voti il titolo del Capo II nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 44 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Gli articoli 45, 46 e 47, corrispondenti agli articoli 41, 42 e 43 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 48, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 48.

*(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)*

L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Art. 235. - *(Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)*. — Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto ».

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 49, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 49.

*(Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)*

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con

modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 50, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 50.

*(Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)*

Il sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

**E approvato.**



2ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Do lettura dell'articolo 51, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 51.

*(Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)*

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 52, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 52.

*(Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)*

L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:

« L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 40 milioni ».

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 53, corrispondente all'articolo 44 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## CAPO III

## SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

## SEZIONE I

## APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

## Art. 53.

*(Sostituzione di pene detentive brevi)*

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi può sostituire tale pena con la semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un mese può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice,

se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

Il primo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il quinto comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne chiede il ripristino, metto ai voti l'articolo 53 con le modificazioni accolte.

**E approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 45 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 54, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 54.

*(Applicabilità delle pene sostitutive)*

La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 55, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 55.

*(Semidetenzione)*

La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un

comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:

1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

2) la sospensione della patente di guida;

3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

La Camera dei deputati ha modificato il punto 4) del secondo comma, mentre il primo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 55 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 56, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 56.

*(Libertà controllata)*

La libertà controllata comporta in ogni caso:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione conces-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

sa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonchè la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

La Camera dei deputati ha modificato il punto 6) del primo comma, mentre il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 56 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 57, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 57.

*(Effetti delle pene sostitutive  
e criteri di ragguglio)*

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano

come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 57 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 58, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 58.

*(Potere discrezionale del giudice  
nella sostituzione della pena detentiva)*

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Il secondo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno ne chiede il ripristino, metto ai voti il secondo e il terzo comma, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 58 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 59, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 59.

*(Condizioni soggettive  
per la sostituzione della pena detentiva)*

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera b) del secondo comma, mentre il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 59 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 60, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 60.

*(Esclusioni oggettive)*

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

318 (corruzione per un atto d'ufficio);

319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);

321 (pene per il corruttore);

322 (istigazione alla corruzione);

355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

371 (falso giuramento della parte);

372 (falsa testimonianza);

373 (falsa perizia o interpretazione);

385 (evasione);

391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);

443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

452 (delitti colposi contro la salute pubblica);

501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

501-bis (manovre speculative su merci);

590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;

644 (usura).

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.

La Camera dei deputati ha aggiunto, al primo comma, il capoverso relativo all'articolo 590 del codice penale, mentre i commi secondo e terzo non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 60 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

L'articolo 61, corrispondente all'articolo 52 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 62, corrispondente all'articolo 53 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 62.

*(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)*

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semide-

tenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.

Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Metto ai voti il primo e il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il secondo e il quarto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 62 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

L'articolo 63, corrispondente all'articolo 54 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 64, corrispondente all'articolo 55 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 64.

*(Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)*

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere mo-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

dificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

Metto ai voti il primo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 64 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 65, corrispondente all'articolo 56 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 65.

*(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna)*

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro

nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 65 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 66, corrispondente all'articolo 57 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 66.

*(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata)*

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinan-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RLSOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

za prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Il primo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 66 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

L'articolo 67, corrispondente all'articolo 58 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 68, corrispondente all'articolo 59 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 68.

*(Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)*

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di

pene detentive o di misure di sicurezza detentive nè il corso della carcerazione preventiva nè l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.

Il primo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati**

Metto ai voti l'articolo 68 con le modificazioni accolte.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 69, corrispondente all'articolo 60 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 69.

*(Sospensione disposta a favore del condannato)*

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo

comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

Il primo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 69 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

Gli articoli 70 e 71, corrispondenti agli articoli 61 e 62 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 72, corrispondente all'articolo 63 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 72.

*(Revoca della pena sostitutiva)*

Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 72 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 73, corrispondente all'articolo 64 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 73.

*(Iscrizioni nel casellario giudiziale)*

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66, ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 73 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

L'articolo 74, corrispondente all'articolo 65 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 75, corrispondente all'articolo 66 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:



## Art. 75.

*(Disposizioni relative ai minorenni)*

Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68, e 69 sono svolte dallo ufficio di servizio sociale per minorenni.

**E approvato.**

L'articolo 76, corrispondente all'articolo 67 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 77, corrispondente all'articolo 68 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## SEZIONE II

APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE  
SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

## Art. 77.

*(Ambito e modalità d'applicazione)*

Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva,

con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.

Metto ai voti il primo e il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 77 con la modificazione accolta.

**E approvato.**

L'articolo 78, corrispondente all'articolo 69 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 79, corrispondente all'articolo 70 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 79.

*(Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento)*

Il giudice può procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo 80, corrispondente all'articolo 71 del testo approvato dal Se-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

nato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 80.

*(Esclusioni soggettive)*

Il provvedimento di cui all'articolo 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 81, corrispondente all'articolo 72 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 81.

*(Iscrizione nel casellario giudiziale)*

La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.

**È approvato.**

L'articolo 82, corrispondente all'articolo 73 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 83, corrispondente all'articolo 74 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 83.

*(Violazione degli obblighi)*

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Il secondo comma non è stato modificato. Metto ai voti l'articolo 83 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 84, corrispondente all'articolo 75 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 84.

*(Comunicazione all'imputato)*

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

**È approvato.**

L'articolo 85, corrispondente all'articolo 76 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 86, corrispondente all'articolo 77 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### CAPO IV

#### ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

Art. 86.

*(Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale)*

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 334. - *(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa).* — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprie-

2ª COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

tario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia ».

« Art. 335. - (*Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 334 del codice penale.

Metto ai voti l'articolo 86 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 87, corrispondente all'articolo 78 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 87.

(*Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo*)

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a se-

questro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

La Camera ha modificato il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 388 del codice penale.

Metto ai voti l'articolo 87 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

Gli articoli 88, 89, 90 e 91, corrispondenti agli articoli 79, 80, 81 e 82 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 92, corrispondente all'articolo 83 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 92.

(*Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose*)

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che ab-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

biano determinato una malattia professionale ».

**È approvato.**

Gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, corrispondenti agli articoli 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 100, corrispondente all'articolo 91 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE  
PECUNIARIE

## Art. 100.

*(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda)*

Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 133-bis. - *(Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria)*. — Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa ».

« Art. 133-ter. - *(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda)*. — Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento ».

Metto ai voti il titolo del Capo V nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Nell'articolo 100, la Camera dei deputati ha aggiunto il secondo comma al testo dell'articolo 133-ter del codice penale.

Metto ai voti l'articolo 100 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

L'articolo 101, corrispondente all'articolo 92 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 102, corrispondente all'articolo 93 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 102.

*(Conversione di pene pecuniarie)*

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo.

Il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Il secondo e il quarto comma del testo approvato dal Senato sono stati soppressi.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Poichè nessuno ne chiede il ripristino, metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo e il quarto comma, corrispondenti al terzo e al quinto comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 102 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Gli articoli 103 e 104, corrispondenti agli articoli 94 e 95 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 105, corrispondente all'articolo 96 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 105.

*(Lavoro sostitutivo)*

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 105 con la modificazione accolta.

**È approvato.**

L'articolo 106, corrispondente all'articolo 97 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 107, corrispondente all'articolo 98 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 107.

*(Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda)*

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

Il primo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

Metto ai voti il secondo e il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 107 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 108, corrispondente all'articolo 99 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 108.

*(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda)*

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso la ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**Sono approvati.**

Il terzo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 108 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Gli articoli 109 e 110, corrispondenti agli articoli 100 e 101 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 111, corrispondente all'articolo 102 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 111.

*(Disposizioni transitorie)*

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 111 con le modificazioni accolte.

**È approvato.**

Gli articoli 112, 113 e 114, corrispondenti agli articoli 103, 104 e 105 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 115, corrispondente all'articolo 106 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 115.

*(Pene proporzionali)*

Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

**È approvato.**

Gli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 e 123, corrispondenti agli articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 114 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 124, corrispondente all'articolo 115 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 124.

*(Applicazione provvisoria di pene accessorie)*

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 140. - *(Applicazione provvisoria di pene accessorie)*. — Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporre in

via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.

L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.

La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna».

La Camera dei deputati ha modificato il primo e il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 140 del codice penale.

Metto ai voti l'articolo 124 nel suo insieme, con le modifiche anzidette.

**È approvato.**

Gli articoli 125 e 126, corrispondenti agli articoli 116 e 117 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 127, corrispondente all'articolo 118 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 127.

*(Applicazione di norme)*

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 128, corrispondente all'articolo 119 del testo approvato dal Se-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

47° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1981)

nato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 128.

*(Obblighi del condannato)*

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 165. - *(Obblighi del condannato)*. — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti ».

La Camera dei deputati ha modificato il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 165 del codice penale.

Metto ai voti l'articolo 128 nel suo insieme, con la modifica anzidetta.

**È approvato.**

Gli articoli 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148, corrispondenti agli articoli 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

F I L E T T I . Mi astengo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*